

**REGOLAMENTO (UE) 2021/1929 DELLA COMMISSIONE****dell'8 novembre 2021****che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le condizioni di esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 2****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato e l'esportazione di prodotti derivati, compresi i fertilizzanti organici e gli ammendanti.
- (2) L'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce norme per le esportazioni, tra l'altro, di stallatico trasformato. Lo stallatico trasformato può essere utilizzato come componente per escludere l'uso successivo di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2 come mangimi. Le norme sull'esportazione di stallatico trasformato dovrebbero essere modificate per consentire l'esportazione di stallatico trasformato usato come componente di miscelazione in farine di carne e ossa di materiali di categoria 2.
- (3) L'esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e di ossa di materiali di categoria 2 dovrebbe essere autorizzata, senza il trasporto previsto all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1069/2009, qualora l'uso di tali fertilizzanti organici e ammendanti come mangimi sia escluso a causa della loro composizione o del loro imballaggio. I fertilizzanti organici e gli ammendanti dovrebbero essere miscelati con stallatico trasformato o altri componenti prescritti per escluderne l'uso successivo come mangimi. È opportuno stabilire norme per l'esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2 nell'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (4) L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce prescrizioni in materia di etichettatura per i fertilizzanti organici e gli ammendanti immessi sul mercato dell'Unione. In caso di esportazione verso paesi terzi, l'etichettatura deve essere redatta in una delle lingue ufficiali del paese terzo di destinazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

